

(Codice interno: 399134)

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2019, n. 26

Interventi regionali in materia di donazioni in sanità.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione e nel rispetto del principio della sostenibilità economica dell'azione amministrativa, per migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria, detta disposizioni in materia di donazioni in sanità a favore di Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), Aziende ospedaliere (AO), Aziende ospedaliero-universitarie integrate (AOUI), Istituto Oncologico Veneto (IOV), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.
2. La presente legge è, inoltre, finalizzata a garantire una disciplina uniforme sul territorio regionale delle donazioni a favore degli enti previsti dal comma 1.
3. La presente disciplina, in coerenza con la programmazione regionale, tiene conto delle necessità dell'ente e della congruità dell'oggetto della donazione con le necessità medesime, degli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e garantisce, nel contempo, la massima trasparenza della procedura.
4. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, valorizza le iniziative di raccolta fondi, donazioni e liberalità organizzate da soggetti pubblici o privati, finalizzate alla donazione di beni in sanità.

Art. 2**Principi generali.**

1. Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti di cui all'articolo 1.
2. Le proposte di donazione sono valutate tenuto conto del loro valore strategico e dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
3. Per garantire le finalità di cui all'articolo 1, le donazioni hanno come beneficiario l'ente e non le singole unità organizzative nelle quali il medesimo si articola.

Art. 3**Procedimento in materia di donazioni.**

1. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, previo parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, pubblicano nei propri siti web un elenco dei beni, coerente con le finalità della presente legge, redatto sentito il Collegio di direzione dell'ente e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Il procedimento per la donazione inizia con la manifestazione di volontà del donante che comunica all'ente l'intenzione di effettuare una donazione specificandone motivazioni e finalità.
3. L'ente verifica in via prioritaria che:
 - a) la finalità della donazione rientri nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
 - b) non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e l'ente;
 - c) la donazione non implichi un conflitto di interessi tra donante e l'ente;
 - d) sussista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari all'utilizzo, nel caso di donazione di attrezzature;
 - e) la donazione non comporti impatti negativi, sia in termini economici che organizzativi, per l'ente donatario.
4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a) del comma 3, così come nel caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 3, l'ente deve rifiutare la donazione con provvedimento del rappresentante

legale.

Art. 4

Disposizioni in materia di donazioni di beni.

1. Qualora la donazione abbia per oggetto beni mobili e mobili registrati, per l'acquisto dei quali è previsto, dalle vigenti disposizioni regionali, il parere della CRITE, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione della CRITE, ove si tratti di beni non inclusi nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 3, comma 1. La CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. Nel caso di donazione di beni mobili inclusi nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3, a prescindere dal valore, e di quelli per l'acquisto dei quali non è richiesto il parere della CRITE, il rappresentante legale dell'ente provvede all'accettazione, previa verifica sia in ordine a quanto previsto dall'articolo 3 sia in ordine ad eventuali costi aggiuntivi che possono gravare sul bilancio dell'ente, quali quelli connessi all'utilizzo del bene, alla manutenzione, ad eventuali interventi richiesti per la collocazione del bene.
3. Nel caso di donazione di beni immobili, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione delle competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale della Giunta regionale, che devono esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 5

Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro.

1. Le procedure disciplinate dall'articolo 4, si applicano anche nell'ipotesi di donazioni in denaro finalizzate all'acquisto dei beni previsti dal medesimo articolo.
2. Le donazioni in denaro di modica entità e quelle non vincolate sono destinate dal rappresentante legale dell'ente alle finalità istituzionali ritenute più opportune.

Art. 6

Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, nel rispetto della normativa statale in materia, anche nell'ipotesi di lasciti e legati testamentari a favore degli enti previsti dall'articolo 1.

Art. 7

Disposizioni in materia di raccolte di fondi.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle raccolte di fondi realizzate dagli enti previsti dall'articolo 1 o da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate all'acquisto di beni o alla raccolta di somme di denaro da destinare ai soggetti previsti dall'articolo 1 della presente legge.
2. La Regione, al fine di incentivare il ricorso alla raccolta di fondi di cui al comma 1, destina una quota del fondo sanitario regionale alla compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 9. Tale quota è definita annualmente dalla Giunta regionale, tenuto conto anche delle proposte di donazioni e degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3. Le modalità di erogazione della compartecipazione di cui al comma 2 sono definite dalla Giunta regionale.

Art. 8

Trasparenza e pubblicità.

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'ente beneficiario informa il donante, con le modalità più consone all'entità e alla tipologia della donazione stessa, sull'utilizzo di quanto donato e sul positivo impatto avuto con riferimento alle necessità dell'ente medesimo e dei suoi utenti.
2. L'ente donatario, salvo diversa volontà del donante, rende adeguata pubblicità alla donazione, mediante iniziative consone alla specificità della medesima, quali affissione di targa, informativa alla stampa, coinvolgendo per quanto possibile il donante.

Art. 9

Adempimenti a carico della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a predisporre delle linee guida in cui individua il valore delle donazioni di cui all'articolo 4, comma 1, il limite per le donazioni di modico valore, le strutture degli enti di cui all'articolo 1 competenti nelle varie fasi dei procedimenti di donazione, le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le raccolte di fondi.

Art. 10
Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati o rifiutati dagli enti di cui all'articolo 1 e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

Art. 11
Norma di rinvio.

1. Per quanto riguarda la definizione dell'istituto della donazione, la capacità di disporre e di ricevere per donazione, la forma e gli effetti della donazione e la revoca, si applicano gli articoli 769 e seguenti del codice civile.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dettate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di patrimonio e contabilità degli enti di cui all'articolo 1.

Art. 12
Norme di prima applicazione.

1. In sede di prima applicazione e comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, previo parere della CRITE da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, pubblicano nei propri siti web un elenco di beni ritenuti necessari, coerente con le finalità di cui alla presente legge e nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 3, specificando le ragioni dell'acquisizione e le modalità di utilizzo, in modo tale da poter indirizzare eventuali donazioni.

Art. 13
Disposizioni finanziarie.

1. L'applicazione della presente legge non comporta, a carico del bilancio regionale, oneri aggiuntivi rispetto a quelli destinati al finanziamento di investimenti definiti dal perimetro sanitario di previsione di ciascun esercizio finanziario di riferimento (Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti").

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 luglio 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Principi generali.
Art. 3 - Procedimento in materia di donazioni.

- Art. 4 - Disposizioni in materia di donazioni di beni.
- Art. 5 - Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro.
- Art. 6 - Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari.
- Art. 7 - Disposizioni in materia di raccolte di fondi.
- Art. 8 - Trasparenza e pubblicità.
- Art. 9 - Adempimenti a carico della Giunta regionale.
- Art. 10 - Clausola valutativa.
- Art. 11 - Norma di rinvio.
- Art. 12 - Norme di prima applicazione.
- Art. 13 - Disposizioni finanziarie.

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 luglio 2019, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 novembre 2018, dove ha acquisito il n. 412 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Brescacin, Rizzotto, Finco, Gidoni, Sandonà, Colman, Ciambetti, Villanova, Semenzato e Boron;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 marzo 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Patrizia Bartelle, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 2019, n. 26.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende valorizzare il ruolo dei cittadini, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, nella consapevolezza che, per il perseguimento degli interessi pubblici rilevanti, come quello della salute delle persone, sia assolutamente necessario l'apporto di tutte le componenti sociali. E ciò anche per raggiungere l'obiettivo di una migliore sostenibilità, anche economica, degli interventi in sanità e per migliorare la qualità dei servizi sanitari resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria.

La presente iniziativa, tra l'altro, ben si inserisce in un contesto sociale in cui forte è la partecipazione della cittadinanza ad iniziative di volontariato e solidarietà anche economica; una realtà questa ben presente in tutto il nostro Paese, ma ancor più nella nostra regione, sempre ai vertici dei territori che si distinguono per iniziative di volontariato e aiuto alle persone.

Nello specifico la proposta di legge qui rappresentata, detta disposizioni, nel rispetto della disciplina statale, in materia di donazioni e atti di liberalità a favore di aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), aziende ospedaliere (AO), aziende ospedaliere universitarie integrate (AOUI), Istituto Oncologico Veneto (IOV), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.

Si tratta di atti che, con spirito di generosità (al quale non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo), determinano un arricchimento patrimoniale in favore degli enti suddetti a fronte di un contributo del donante, ad esempio per l'acquisto di un mammografo, piuttosto che di un ecografo o ancora di una TAC o di altra strumentazione tecnologica ad uso sanitario.

Lo spirito della presente legge muove dalla necessità di contemperare l'atto di generosità con il rispetto della programmazione regionale in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, nonché di tenere nella dovuta considerazione i bisogni dell'ente e la congruità dell'oggetto della donazione con i medesimi, gli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e l'offerta di garanzie per la massima trasparenza nella procedura. Tutto ciò al fine di migliorare, come già evidenziato, la qualità dei servizi resi all'utenza.

A tal fine le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti e le proposte di donazione devono essere valutate in base al loro valore strategico e all'impatto economico ed organizzativo, che andranno a determinare all'interno dell'ente.

Per incentivare il ricorso alle donazioni in sanità la presente proposta di legge contiene la disciplina della raccolta dei fondi, prevedendo la possibilità che la Giunta regionale incentivi le raccolte di fondi realizzate da soggetti pubblici o privati, riconoscendone l'alta valenza sociale, con una quota di compartecipazione, che la stessa Giunta definirà con apposito provvedimento, sul valore del bene da acquistare e donare (articolo 7) ai soggetti qui già elencati. Un modo utile per favorire le iniziative che creano informazione e formazione in tema di salute e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali.

Si vuole, quindi, con la presente proposta di legge, oltretutto promuovere le donazioni in sanità, introdurre una disciplina uniforme sul territorio regionale per quanto riguarda gli atti di liberalità a favore degli enti che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale, che garantisca la massima trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse tra donante ed ente destinatario (articoli 3, 4, 5), lasciti e legati testamentari (articolo 6), trasparenza e pubblicità (articolo 8), lasciando alla competenza della Giunta regionale la determinazione del limite delle donazioni di modico valore, l'individuazione delle strutture degli enti nelle varie fasi del procedimento, nonché della modulistica relativa alle donazioni e alle raccolte fondi (articolo 9).

Con l'articolo 10, inoltre, viene introdotta la clausola valutativa che consente di monitorare, mediante la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare (entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale), una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati o rifiutati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

La presente legge, infine, prevede che, in sede di prima applicazione, gli enti destinatari di cui all'articolo 1, pubblichino nei propri siti web, un elenco dei beni ritenuti necessari (articolo 12).

Si evidenzia, da ultimo, che la presente proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico della regione, in quanto l'eventuale compartecipazione regionale di cui all'articolo 7 è disposta a iso-risorse, attingendo dalle previsioni del perimetro sanitario (articolo 13).

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta l'11 marzo 2019.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono pervenute in data 28 marzo 2019.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 28 marzo 2019.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 28 marzo 2019 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron, i consiglieri Brescacin (Zaia Presidente), Barbisan R., Finco e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Berlato (con delega del consigliere Barison) (Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale), Barbisan F. (Centro destra Veneto - Autonomia e libertà), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Sinigaglia, Pigozzo (Partito Democratico), Bartelle (Misto) e Berti (Movimento 5 Stelle).".

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Patrizia Bartelle, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

durante la discussione di questo progetto di legge, ho mantenuto un profilo dubbioso sulla stessa, perché ritengo che ci siano alcune situazioni da valutare in maniera diversa. L'intenzione dei proponenti di questo progetto di legge, lo dice il titolo stesso, è quella di disciplinare la procedura delle donazioni destinate alla sanità pubblica regionale. Da un lato, è comprensibile la volontà di incanalare possibili donazioni per agevolare il lavoro di direzione di realtà enormi come un'Azienda dell'ULSS; dall'altro lato, ritengo sia doveroso tenere in considerazione un dato normativo fondamentale: il Codice Civile, all'articolo 769, declina: "La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.".

Nella relazione introduttiva del progetto di legge, quella presentata in Commissione e che accompagna la legge stessa, troviamo scritto: "Questa legge è un modo utile per favorire le iniziative che creano informazione e formazione in tema di salute e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini, al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali".

Io questa la trovo un'affermazione discutibile, perché i cittadini già pagano le tasse, il Fondo Sanitario Nazionale stanziava i soldi per la gestione della sanità regionale e trovo scritto che "diventa esso un modo utile per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali" io non lo trovo sia corretto, in quanto i macchinari e tutto quello che serve deve essere uno dei primi problemi che questa Giunta regionale, che questa Regione ha nei confronti dei cittadini di tutti i territori.

Ho visitato personalmente degli ospedali nell'alto vicentino, che erano frutto di donazioni, di interesse dei privati, di donazioni economiche importanti, quindi avevano già in partenza degli ospedali con delle attività di eccellenza che non erano state una scelta regionale, ma era stata una volontà dei cittadini benemeriti di quella zona. Qua ritorniamo anche al discorso della potenzialità economica di un territorio: ci sono dei territori che sono più ricchi e altri che sono miseramente più poveri. Fatalità io provengo sempre da una Provincia che è classificata tra le più povere della Regione Veneto. Io penso anche a cosa può voler dire questo progetto di legge.

Noi andiamo su questa legge a fare anche un po' la lista della spesa, scusatemi, ma bisogna essere molto pratici e concreti su come definire le cose.

Ritorno un po' sul termine di liberalità, quindi della volontà della persona di fare una donazione per qualsiasi motivazione a un ULSS, potrei anche decidere in base, non so, a quello che sta avvenendo fuori, di destinare una cifra x che possa essere - lo sto dicendo forte proprio per enfatizzare al massimo - il fatto: ti do 10.000 euro a patto che tu mi prenda uno strumento che serva, non so, per operare le cataratte, visto che qua nell'ospedale x ho dovuto aspettare due anni perché era soltanto uno lo strumento, oppure oltre che definire i soldi per pagare lo strumento, posso anche andare a finanziare una prestazione da parte di un medico esterno.

Do i soldi all'ULSS affinché paghi, non so, per sei mesi, sette mesi un professionista, che venga all'interno a operare per smaltire le code del mio territorio, perché ho deciso che voglio aiutare la gente del mio territorio.

Questo potrebbe essere anche un risvolto positivo: non so se è possibile, l'ho buttato come estremizzazione del discorso.

La liberalità che viene espressa nel Codice civile qui non è per nulla liberalità: in sostanza si prevede che i vari enti che operano nella sanità compilino una sorta di letterina dei desideri, la lista della spesa come volete, la pubblicano sul proprio sito web.".

3. Struttura di riferimento

Area sanità e sociale